

Codice A1816A

D.D. 10 novembre 2015, n. 3257

Concessione Breve per taglio piante lungo la sponda dx del corso d'acqua Torrente Maira in comune di Cavallerleone (Cn). Richiedente: Sig. BARRA Giovanni (omissis).

PREMESSO

- che in data 09/02/2015 con nota protocollata al n. 6948/A18080 il Sig. BARRA Giovanni (omissis), ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante lungo la sponda dx del corso d'acqua Torrente Maira in comune di Cavallerleone;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cavallerleone per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Cavallerleone in data 18/03/2015;
- che in data 12/02/2015 con nota n. 7805/A18080 è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPO, l'Autorità Idraulica competente per il Torrente Maira;

CONSIDERATO

- che in data 30/03/2015 è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AIPO dal quale si evince che l'intervento in oggetto è inquadrato sia nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis, che nell'ambito degli interventi di cui all'art. 37 del Regolamento Forestale ;
- che per il taglio ricadente nell'ambito degli interventi riferiti all'art. 37, è stato definito un valore di € 1.585,71 riferito ad una asportazione massima di 1.709 quintali rispetto ai 5.697 quintali richiesti in domanda (*di cui 5.372 q.li di pioppi e 320 q.li di robinia*);
- che in data 29/10/2015 a seguito di regolare richiesta, il Sig. BARRA Giovanni ha provveduto ad effettuare il versamento di € 1.585,71 relativo al valore del legname e che la ricevuta comprovante il versamento è stata consegnata a questo Settore;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

determina

di autorizzare il Sig. BARRA Giovanni (omissis), ad eseguire gli interventi di taglio piante richiesto nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO (721/2015A) con prot. n. 9383 del 30/03/2015, che viene allegato in copia, e delle seguenti precisazioni, prescrizioni e condizioni:

1. IL TAGLIO ALL'INTERNO DELL'ALVEO INCISO (*rif. art 37 bis Regolamento*) dovrà essere di tipo selettivo (è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso") e dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione presente sulla sponda dx del corso d'acqua, per la parte potenzialmente interessabile da eventi di piena del Torrente Maira, che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena (art 37 comma 2 lettera a) numero 1) del regolamento Forestale Regionale). Solamente nel tratto a monte del ponte, per una fascia di m. 100,00, potrà essere effettuato un taglio con ceduzione anche senza il rilascio di matricine;

2. IL TAGLIO FUORI DALL'ALVEO INCISO MA ENTRO I 10 M DAL CIGLIO DI SPONDA (*rif. art 37 bis Regolamento*): dovrà essere volto ad eliminare le sole piante instabili poiché fortemente pendenti, morte o deperenti, erose al piede che presentano un alto rischio di schianto o fluitazione in caso di piena (art 37 comma 2 lettera b) numero 2) del regolamento Forestale Regionale)

3. IL TAGLIO FUORI DALL'ALVEO INCISO OLTRE I 10 M DAL CIGLIO DI SPONDA E NELLA FASCIA DEI 10 M PER LE ESSENZE DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE potrà essere effettuato in linea con quanto stabilito dal Regolamento Forestale, oltre che per le essenze arboree senescenti e deperenti che possono essere esposte alla fluitazione in caso di piena, anche relativamente ad una asportazione massima complessiva di 1.709,21 q.li di legname il cui valore di macchiatico è pari a € 1.585,71 corrispondente, in proporzione ai quantitativi richiesti in domanda ed autorizzati, a circa 200 esemplari (*di cui massimo 10% robinia ed il resto pioppi*). Su queste aree nelle operazioni di taglio dovrà essere garantita e favorita la conservazione dei consorzi vegetali autoctoni e stabili che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali restando tassativamente vietato il taglio e l'abbattimento delle querce.

4. le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;

5. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;

6. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad

eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

7. non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo.

La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonchè ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti